



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

AGGIORNAMENTI SU "DL LIQUIDITÀ"

CONFCOMMERCIO MILANO LODI MONZA E BRIANZA

AL SERVIZIO DEL TERZIARIO
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Aggiornamento 15 aprile 2020

17 marzo 2020

Decreto "Cura Italia"

AMMORTIZZATORI SOCIALI



SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



MISURE FISCALI



AMMORTIZZATORI SOCIALI



I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di nove settimane. L'assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto.

Per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario.

Per le aziende iscritte al FIS che hanno già in corso un assegno di solidarietà è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario.

È previsto trattamento CIGD fino a nove settimane (tredici in Lombardia) per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



I lavoratori dipendenti e autonomi con figli fino a 12 anni possono usufruire di un congedo di 15 giorni con indennità pari al 50% della retribuzione. È riconosciuto ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. In alternativa bonus di € 600 per servizi di baby sitting. Per i figli tra i 12 e i 16 anni diritto di astenersi per 15 giorni senza indennità.

Possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate complessive (oltre alle tre giornate mensili già previste) per i mesi di marzo e aprile il numero dei giorni di permesso retribuito per legge 104.

È riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, lavoratori autonomi iscritti AGO, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo

Bonus netto di 100 euro per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro, in proporzione ai giorni lavorati.



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



Incremento di dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/1996) per 1,5/MLD e ampliamento della sua operatività.

Moratoria straordinaria per le rate dei finanziamenti e dei leasing delle Micro e PMI.

Clausola "salva fidi" per Micro e PMI fino al 30 settembre 2020.

Moratoria "Mutui prima casa" - ampliamento ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti del c.d. "Fondo Gasparrini" (Legge n. 244/2007 - Art. 2).

CdP (Cassa Depositi e Prestiti) in supporto alle banche per erogare finanziamenti per liquidità a imprese che non accedono al Fondo di Garanzia per le PMI.

MISURE FISCALI



Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro dei versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

Per le attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e limitatamente all'IVA da versare nel citato periodo, si applica la sospensione dei termini di versamento a prescindere dal volume dei ricavi.

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.



8 aprile 2020

Decreto "Liquidità"

SOSTEGNO A LIQUIDITA'



DISPOSIZIONI FISCALI



SOSTEGNO A LIQUIDITA'



FONDO DI GARANZIA PMI



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 25 MILA EURO *

*** MAX 25% DEL FATTURATO**

GARANZIA PUBBLICA AL 100%

PROCEDURA AGEVOLATA

**NO ISTRUTTORIA NE' DA PARTE DEL FONDO DI
GARANZIA NE' DA PARTE DELLA BANCA**

**FINANZIAMENTI DI DURATA DI 6 ANNI (72 MESI)
E PREAMMORTAMENTO DI 24 MESI**

**IMPORTO OPERAZIONE NON SUPERIORE AL 25% DEL FATTURATO DEL
BENEFICIARIO, COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO
DEPOSITATO O DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE FISCALE PRESENTATA
ALLA DATA DELLA DOMANDA DI GARANZIA**



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 800 MILA EURO *

*** MAX 25% DEL FATTURATO**

**GARANZIA PUBBLICA AL 90% ELEVABILE AL 100%
CON INTERVENTO DEI CONFIDI**

**ISTRUTTORIA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA
BASATA SU PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI
OBBLIGO DI CONCESSIONE DI MAGGIOR CREDITO**



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 5 MILIONI DI EURO *

*** MAX 25% DEL FATTURATO**

GARANZIA PUBBLICA AL 90%

**OBBLIGO DI CONCESSIONE MAGGIOR
CREDITO**



SCADENZE FISCALI



Sospensione fino a giugno 2020 dei versamenti dell'Iva, delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese e professionisti che hanno registrato un calo significativo del fatturato o dei corrispettivi (mese marzo/ aprile 2020 su mese marzo/aprile 2019):

- CALO DEL 33% PER IMPRESE/PROFESSIONISTI CON RICAVI SINO A 50 MLN
- CALO DEL 50% PER IMPRESE/PROFESSIONISTI CON RICAVI SUPERIORI A 50 MLN

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI




- Gli agenti e i professionisti senza dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro possono chiedere di non essere assoggettati alla ritenuta d'acconto sulle provvigioni su compensi professionali percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e di effettuare loro il versamento entro il 31 luglio 2020 (o ratealmente)
- I contribuenti possono ridurre in via previsionale gli acconti delle imposte dovute per il 2020 in base alla dichiarazione dei redditi purché garantiscano almeno l'80% di quanto sarà dovuto effettivamente per l'anno 2020 (modello unico 2021)
- Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è esteso alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale



L'impegno del Sistema

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza per le imprese, i lavoratori e le famiglie



Il nostro impegno

AMMORTIZZATORI SOCIALI



SUPPORTO ALLE IMPRESE



ASSISTENZA A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



SOSTEGNO AL CREDITO



FISCO E TRIBUTI



AIUTI A PERSONE E FAMIGLIE



AMMORTIZZATORI SOCIALI



ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA TRA REGIONE LOMBARDIA E PARTI SOCIALI

Regione Lombardia e Parti Sociali hanno sottoscritto l'Accordo quadro sui criteri di accesso alla Cassa integrazione in deroga - Cigd. Ed è stato approvato il decreto dirigenziale che disciplina le regole procedurali e il modello di accordo sindacale standard (richiesto per le imprese con più di 5 dipendenti).

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. La CIGD è attivabile per le **unità produttive o operative situate in Lombardia** a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui il rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Le aziende che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono tenute a versare i contributi alla CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ad esempio imprese commerciali e agenzie viaggi con più di 50 dipendenti), **accedono alla CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.**

Ricordiamo che, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 40 del 24 marzo 2020 (Lavoronews del 25/3/2020, n. 33), qualora la richiesta di CIGD riguardi unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale, c.d. **"multilocalizzate"**, il **trattamento di CIGD è riconosciuto direttamente dal Ministero del lavoro** per conto delle Regioni interessate.

La Direzione Relazioni Sindacali - Lavoro - Bilateralità di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza assisterà tutte le imprese associate nelle procedure sindacali e nella sottoscrizione dell'accordo.

• **DATORI DI LAVORO BENEFICIARI**

1. **Datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti**
2. **Imprese commerciali e agenzie di viaggio > 50 dipendenti**
3. Imprese di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c), d), D.Lgs. 148/2015
4. Datori di lavoro che hanno in atto trattamenti di CIGS
5. Datori di lavoro subentrati a seguito di un **cambio di appalto** o ex **art. 2112** del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Con unità produttive o operative situate in Lombardia per lavoratori qui operanti

• **LAVORATORI BENEFICIARI**

1. **Tutti** i lavoratori compresi gli apprendisti
2. **Lavoratori a termine** - Fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusi stagionali del turismo)
3. **Lavoratori intermittenti** - Limite delle giornate di lavoro effettuate come media mensile delle ore lavorate negli ultimi dodici mesi
4. **Lavoratori somministrati**, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti

• **PROCEDURA SINDACALE** (NO per datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti)

(NO per multilocalizzate con 5 o più unità in diverse regioni)

1. **Comunicazione preventiva** al sindacato
2. **Consultazione ed esame congiunto** in via telematica - **Entro 5 giorni lavorativi** da comunicazione, se richiesto dal sindacato
3. **Accordo sindacale - modello standard**
4. Contenuti accordo
 - A. attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD
 - B. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale
 - C. sottoscritto l'accordo sindacale, ovvero in caso di mancato accordo o decorsi i 5 giorni lavorativi, i datori di lavoro possono presentare la domanda telematica di CIGD

• **DURATA MASSIMA**

13 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria - **Pagamento diretto** da parte INPS

• **IMPORTO**

80% della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo

Retribuzione \leq a € 2.159,48 - massimale lordo pari a **€ 998,18**

Retribuzione $>$ a € 2.159,48 - massimale lordo pari a **€ 1.199,72**

Non sono dovuti contributi aggiuntivi a carico azienda

• **FERIE RESIDUE**

Anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario (FIS), l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
VADEMECUM
FIS ASSEGNO ORDINARIO
datori di lavoro con + di 5 dipendenti
(media del semestre precedente alla presentazione della domanda)
causale "COVID-19 nazionale"
art. 19 D.L. 18 del 17/3/2020

• **PROCEDURA**

1. **Informazione (comunicazione preventiva)** al sindacato
2. **Consultazione ed esame congiunto** in via telematica - **Entro 3 giorni** da comunicazione, se richiesto dal sindacato
3. Accordo sindacale - **Non è obbligatorio**
4. Presentazione **domanda telematica**: entro la fine del **4°** mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
5. Per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziata tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 i 4 mesi per la presentazione della domanda decorrono a partire dal 23 marzo.

• **DURATA MASSIMA**

9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 (retroatt.) ed entro agosto 2020

Pagamento diretto da parte INPS, su richiesta del datore di lavoro

[art.19, co 5, secondo periodo - Dubbio interpretativo: il pagamento diretto è previsto soltanto a favore dei datori di lavoro ai quali è stato esteso l'assegno ordinario (da 6 a 15) o anche a favore di quelli che ne erano già destinatari (+15)?
Si attendono chiarimenti INPS]

• **IMPORTO**

80% della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo

Retribuzione \leq a € 2.159,48 - massimale lordo pari a **€ 998,18**

Retribuzione $>$ a € 2.159,48 - massimale lordo pari a **€ 1.199,72**

• **DEROGHE alle previsioni di cui al D.Lgs 148/2015 (ammortizzatori sociali)**

- anzianità di almeno 90 gg di lavoro effettivo (art. 1, co 2, requisito soggettivo): non richiesta ma i lavoratori devono risultare già in forza al 23 febbraio 2020
- contribuzione addizionale del 4% (art. 29, co 8, secondo periodo): non dovuta
- art. 14, tranne quanto previsto sub 1 e 2
- termini presentazione domanda (art. 15, co 2 e art. 30, co 2)
- durata massima complessiva (art. 4, co 1 e 2): periodo "COVID-19 nazionale" non conteggiato ai fini dei limiti di durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile
- durata periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile (DM n.94343/16)
- 1/3 delle ore lavorabili
- durata (art. 12): prevista durata massima di 9 settimane
- limiti dimensionali e causali (art. 29, co 3)
- tetto aziendale prestazioni (10 volte contributi versati, art. 29, co 4): non considerato
- durata e causali (art. 30, co.1) di concessione FIS
- disposizioni generali (art. 39)

Per informazioni sugli ammortizzatori sociali - sindacale@unione.milano.it

Per informazioni sui sostegni ai lavoratori - lavoro@unione.milano.it

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA ABI E PARTI SOCIALI PER L'ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Confcommercio, in data 30 marzo u.s., ha sottoscritto, insieme all'ABI ed alle altre Parti sociali, alla presenza del Ministro del Lavoro, la **convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali** previsti dal decreto Cura Italia.

Attraverso questa convenzione i lavoratori potranno vedersi riconoscere dalle banche che aderiranno alla convenzione, condizioni di massimo favore per avere una rapida anticipazione dell'importo del trattamento d'integrazione salariale.

L'anticipo dei trattamenti di integrazione salariale è forfettariamente determinato in un **importo complessivo pari a 1.400 euro**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e potrà essere reiterato in caso di previsioni legislative di prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale "COVID".

Link:

[Convenzione Confcommercio e ABI](#)

[Allegato A\) CIGO ex Covid-19](#)

[Allegato B\) CIGD ex Covid-19](#)

[Allegato C\) altre causali](#)

REGIONE LOMBARDIA:

DOMANDE PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD

Regione Lombardia informa, che **dalle ore 17 del 1° aprile**, è possibile presentare le **domande di CIG in deroga** a seguito dell'emergenza Covid-19. I datori di lavoro, anche mediante i loro consulenti delegati, possono presentare la domanda collegandosi al sito: <http://gefo.servizirl.it/dgformazione>

Le domande devono essere presentate esclusivamente a Regione Lombardia e non all'INPS. Per interventi di assistenza tecnica o informazioni in ordine all'uso della procedura on line rivolgersi ad assistenzaweb@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it e/o scrivere alla casella CIGD-COVID19@Regione.Lombardia.it

SERVIZIO SOCI UNIONE INVIO DOMANDE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AZIENDE CON 1 - 5 DIPENDENTI

Unione Confcommercio tramite il proprio Ente Promo.Ter Unione - Servizio Paghe, nell'intento di agevolare i Soci per l'invio delle domande di CIGD, ha attivato un servizio di inserimento ed inoltro pratiche sul sito GEFO di Regione Lombardia. Il servizio è reso in forma gratuita per i Soci Unione ed utenti del Servizio Paghe.

In ottica di solidarietà e di responsabilità nei confronti di tutte le imprese associate, Confcommercio, sempre per il tramite di Promo.Ter Unione, darà l'opportunità a tutte le aziende associate che hanno fino a 5 dipendenti di usufruire del servizio di invio domande di CIGD. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria.

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO SR41 PER IL PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

L'Inps, con messaggio n. 1508 del 6 aprile c.a., comunica la semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali.

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) è attualmente in uso il modello "IG Str Aut" (cod. "SR41").

Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell'attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini. Conseguentemente, l'Istituto dispone l'abolizione dell'obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. "SR41".

Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell'"SR41", non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d'ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto.

Tra le novità introdotte e già operative, l'Inps evidenzia:

- l'obbligo, in fase di invio del file "SR41", dell'indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall'Istituto, che consente l'abbinamento automatico del file "SR41" alla medesima autorizzazione.
- la possibilità di inviare flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file "SR41" da trasmettere.

[Apri link](#)

INVIO DEI DECRETI DI CONCESSIONE REGIONALI RELATIVI ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'Inps, con messaggio n. 1525 del 7 aprile c.a., comunica che sono stati **implementati e caricati** su "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP) i **decreti convenzionali** che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'**invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga**. Una volta pervenuto il decreto e completata l'istruttoria interna, l'Istituto emanerà il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all'interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le suddette prestazioni. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. [Apri link](#)

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LA CIG IN DEROGA DELLE AZIENDE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 38 dell'8 aprile contenente le prime indicazioni interpretative e operative relative ai **criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale** previsti per l'emergenza epidemiologica.

I trattamenti di CIG in deroga vengono concessi con appositi decreti delle Regioni ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario. Le Regioni trasmetteranno i decreti all'INPS per la verifica e il pagamento diretto.

L'accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il Ministero dà indicazioni riguardo e all'accesso e all'approvazione della cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

Qualora l'azienda abbia unità produttive e/o operative, **rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda**, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

Le domande devono essere presentate al Ministero che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione e dovranno essere corredate dall'accordo sindacale e da una serie di informazioni relative ai lavoratori e alla quantificazione delle ore di sospensione richieste. Per tali informazioni è stato predisposto un form in excel da allegare alla domanda che deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma **CIGSonline** con la causale "COVID - 19 Deroga".

Circolare ministeriale n. 8 dell'8 aprile 2020

[Form excel elenco lavoratori](#)

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLE DOMANDE DI CIGD PER LE AZIENDE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro segnala che, a seguito dello stato emergenziale attualmente in vigore, in conformità all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, nonché alla circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 (Lavoronews n. 55/2020), per le domande da presentare con **causale "COVID-19 Deroga" è possibile utilizzare la Scheda1/A** - Crisi aziendale ([Manuale Utente CIGSonline](#) Paragrafo 2.1.6 - Sezione 6 - Scheda), salvarla in "bianco" e ricaricarla sul sistema per procedere all'inoltro della domanda. Scaricare e compilare la [scheda](#) predisposta e allegarla, in formato .xls oppure .ods, alla domanda. Il Ministero segnala inoltre che nella circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «...al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente «al comma 1 dell'articolo 22». [Apri link](#)

FAQ RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LE IMPRESE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro, ha pubblicato le **FAQ** che rispondono alle domande più frequenti sul tema degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare sull'**accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese multilocalizzate sul territorio nazionale**. Tali FAQ sono consultabili, all'interno del sito ministeriale, nell'apposita sezione denominata "COVID-19", dedicata alla raccolta di tutte le [FAQ](#) relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso.

[Apri link](#)

PUBBLICATO IL "DECRETO LIQUIDITÀ": ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CIGO, FIS E CIGD

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile c.a., il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Tra le varie misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, l'articolo 41, del richiamato Decreto, **estende gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD**, previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, **anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020**. Il medesimo articolo prevede inoltre che le **domande** di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (**CIGD**) siano **esenti dall'imposta di bollo**.

Il Decreto dispone anche, all'articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti.

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019

sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail.

In allegato, trasmettiamo la circolare della Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza di analisi del Decreto liquidità.

[Decreto Legge n. 23/2020 "Decreto liquidità"](#)

PRESENTAZIONE DOMANDE DI CIGD E TRATTAMENTO DEI DATI

Regione Lombardia informa che, a seguito di ulteriori approfondimenti in materia di protezione dei dati personali, sono state previste **semplificazioni procedurali** per agevolare la **presentazione** delle **domande di Cassa integrazione in deroga**.

Al riguardo, Regione Lombardia precisa che:

- non deve essere compilato e caricato a sistema il documento sul trattamento dei dati;
- il [documento](#), sottoscritto dal datore di lavoro, di nomina del consulente quale responsabile del trattamento dati sarà tenuto agli atti da parte del datore di lavoro e del soggetto delegato.

Restano salvi i documenti di nomina del trattamento dei dati precedentemente acquisiti dal sistema. [Apri link](#)

LA MAPPA DELLE REGOLAMENTAZIONI REGIONALI PER LA CASSA IN DEROGA

L'ANPAL ha predisposto un documento, quotidianamente aggiornato, contenente tutte le misure regionali di sostegno al reddito e al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), adottate per contenere gli effetti sul tessuto economico ed occupazionale causati dall'epidemiologia da COVID-19. [Apri link](#)

ASSEGNI FAMILIARI ANCHE PER LAVORATORI TUTELATI DA FIS

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che, nell'ottica di tutelare tutti i cittadini, nel prossimo decreto aprile verrà riconosciuto il diritto agli **assegni per il nucleo familiare anche ai lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS)**, al momento esclusi dal percepimento degli stessi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI ANCHE AI LAVORATORI ASSUNTI DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 17 MARZO 2020

L'articolo 41 del D.L. n. 23/2020 ha **ampliato** la **platea** dei **lavoratori beneficiari** dei trattamenti di CIGO, FIS e CIGD, previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai **lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

Al riguardo, l'Inps, con messaggio n.1607 del 14 aprile c.a., ha precisato che le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale", sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che originariamente non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione a sostegno del reddito. [Apri link](#)

SUPPORTO ALLE IMPRESE



D.P.C.M. 10 APRILE 2020 - PROROGATE LE MISURE RESTRITTIVE FINO AL 3 MAGGIO

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Con il suddetto provvedimento, le misure attualmente in atto vengono ulteriormente prorogate, fino al 3 maggio 2020.

[Il testo integrale](#)

11 APRILE: NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

La nuova ordinanza di Regione Lombardia è in vigore da Martedì 14 Aprile 2020 sino al 3 Maggio 2020. **Restano invariati i provvedimenti** riguardanti gli spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive

Confermata la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l'attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all'aperto e tutte le attività non essenziali. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità

È consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati l'acquisto dei seguenti articoli:

- articoli di carta, cartone
- articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- libri
- fiori e piante.

Consentita l'apertura di negozi di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

[Il testo integrale](#)

D.P.C.M. 1 APRILE 2020 - PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE

Emanato il D.P.C.M. 1 aprile 2020 con il quale viene **confermata l'efficacia delle disposizioni** dei **precedenti D.P.C.M.** emanati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Tali disposizioni sono prorogate fino al 13 aprile 2020. Il D.P.C.M. produce effetto dal 4 aprile 2020. *Il decreto completo: [Apri link](#)*

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

E' stata pubblicata sul B.U.R.L. del 4 aprile la nuova ordinanza n. 521 del Presidente della Regione Lombardia, che dispone fino al 13 aprile ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova ordinanza, che sarà efficace dal 7 al 13 aprile, introduce le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1. il commercio al dettaglio di fiori e piante, oltre con la modalità della consegna a domicilio, è consentito negli ipermercati e supermercati;
2. sono esclusi dal divieto precedentemente disposto di commercio per mezzo di distributori automatici: i distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

4. i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda: la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita nonché la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Si ricorda, infine, che resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate dall'ordinanza regionale n. 521, dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze Ministeriali, prorogate fino al 13 aprile.

CORONAVIRUS: PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO “GARANZIA E CREDITO”

E' stato pubblicato il Decreto-Legge recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il D.l. contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di:

- forma ed efficacia di contratti in materia bancaria e creditizia;
- differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza;
- norme su riduzione del capitale societario;
- termini di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione;
- improcedibilità di ricorsi in materia fallimentare;
- sospensione di termini di scadenza dei titoli di credito;
- proroga e sospensione di termini processuali;
- termini amministrativi.

Scarica: [circolare n. 16](#); [allegato](#)

CONFCOMMERCIO MILANO LODI MONZA E BRIANZA: AVVIATA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN MERITO A DECRETI, ORDINANZE E PROVVEDIMENTI

- Campagna quotidiana di informazione web e social su provvedimenti di carattere sanitario ed economico.
- Campagna di comunicazione grafica su Decreto "lo resto a casa" e "Cura Italia" diffusa su tutto il territorio e alle Ascom lombarde.
- Realizzazione di cartelli informativi su normative sanitarie per negozi e punti vendita associati, ascom lombarde, associazioni territoriali e di categorie.
- Attivazione di help desk e email dedicate alle richieste urgenti dei soci.
- Interviste su quotidiani e televisioni per dare voce alle necessità delle imprese.
- Raccolta di domande e richieste di chiarimenti da parte delle imprese in merito a ordinanze regionali; le richieste vengono sottoposte alle Direzioni Regionali competenti e vengono forniti assistenza e supporto.
- Collaborazione con Regione Lombardia per realizzazione FAQ di chiarimento di ordinanze regionali e DPCM.
- In coordinamento con la commissione consultiva per il settore alberghiero di confcommercio lombardia, confronto costante con regione Lombardia per la definizione di linee guida per il settore alberghiero utili al contenimento del contagio da coronavirus.
- Partecipazione alle segreterie tecniche di emergenza del patto per lo sviluppo per avanzare in regione le richieste e le esigenze delle imprese e per supportare regione nell'elaborare proposte da portare. A livello nazionale

COMMERCIO INTERNAZIONALE, IMPORT/EXPORT:

- Help desk assistenza doganale per operazioni di import e export con aggiornamenti legati ai provvedimenti emergenziali emessi dalle autorità
- Sportello per rilascio certificati di origine per via telematica (necessari per vendite all'estero)
- Help desk contrattualistica internazionale, clausola di forza maggiore per emergenza sanitaria per inadempienze se nei contratti internazionali.

Attestazioni di "Forza maggiore" rilasciati dalle Camera di Commercio

Le imprese che operano nei mercati internazionali la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono richiedere il **rilascio di attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19** nei contratti con l'estero alla Camera di commercio competente per territorio.

Attestazioni di "Forza maggiore" rilasciati dalle Camere di commercio - richieste anche online

La Camera di Commercio (competente per territorio) fornisce ulteriori informazioni alle imprese che operano nei mercati internazionali, la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per il rilascio di attestazioni in lingua inglese di sussistenza di cause di forza maggiore (in allegato il fac simile della dichiarazione).

Come richiederla:

- **in formato digitale**

Per riceverla in formato digitale, è necessario inviare la richiesta di dichiarazione online alla seguente pagina. Dopo aver ricevuto la richiesta, la Camera farà le relative verifiche e invierà una mail di conferma, con le indicazioni per scaricare l'attestazione direttamente dalla piattaforma.

- **in formato cartaceo**

Per ritirarla in formato cartaceo allo sportello:

- A. Inviare la richiesta tramite Cert'ò selezionando come tipologia di pratica "richiesta visti e autorizzazioni". È necessario allegare il modulo di richiesta (in allegato) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. Per questa tipologia di attestazione non è possibile utilizzare la modalità "stampa in azienda", per cui un incaricato del richiedente, anche corriere, dovrà venire a ritirare l'attestazione quando la pratica verrà segnalata come "chiusa".

- B. Inviare una richiesta di appuntamento, per la sede di Milano a certificazioni.estere@mi.camcom.it e per la sede di Monza a certificazioni.estere.monza@mi.camcom.it.

Sarà necessario presentare il modulo di richiesta (in allegato) firmato in originale dal legale rappresentante, allegando copia della documento di identità del firmatario. Il rilascio dell'attestazione è immediato.

Per ulteriori informazioni sui costi e modalità di pagamento clicca [QUI](#).

Agenzia Dogane 27 marzo 2020: "Importazione in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia Covid-19. Comunicato - determinazione Direttoriale Prot. N. 101115 e Nota Prot. 100563

Con determinazione direttoriale del 101115 del 27/03/2020, l'Agenzia delle Dogane ha disposto, con efficacia a far data dal 1° febbraio 2020 e fino all'emanazione della decisione della Commissione europea, la sospensione dei diritti doganali gravanti sulle merci, importate da Enti pubblici e a carattere caritativo o filantropico riconosciuti, per essere distribuite gratuitamente alle vittime della pandemia COVID-19 (oppure per essere messe gratuitamente a disposizione delle medesime, pur restando di proprietà degli Enti considerati), nonché per le merci importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.

La medesima determinazione dispone in ordine alle modalità di espletamento delle formalità doganali nel caso di specie, nell'ottica di facilitazione delle operazioni di sdoganamento.

Agenzia Dogane Determinazione n. 100430 e Nota n. 100433 - Misure organizzative straordinarie relativamente alla gestione delle attività istruttorie ed autorizzative

Con la Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020 e la relativa Nota Prot. 100433/RU del 26 marzo 2020 l'Agenzia delle dogane ha adottato particolari misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative a Decisioni rilasciate tramite CDS, AEO, Esportatore Autorizzato e Carnet ATA.

[Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA: nuove procedure operative per materiale COVID-19

A seguito della Decisione della Commissione europea 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, l'Agenzia delle dogane, con Determinazione prot. n. 107042/RU, che ha superato la precedente determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, ha definito le procedure operative ai fini dell'accesso all'esenzione da parte degli Enti e Organizzazioni aventi titolo, relativamente alle fattispecie contemplate nella Decisione. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane - Nota n. 105364. Compilazione dichiarazione doganale per import materiale sanitario Covid-19

L'Agenzia Delle Dogane, con la nota Prot. 105364/RU del 2 aprile 2020, ha pubblicato le indicazioni relative alla compilazione della dichiarazione doganale per le importazioni di materiale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza Covid-19. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane - Nota n. 11048 Importazioni in franchigia per fronteggiare COVID-19 Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alle note dell'Agenzia delle Dogane prott. n.102121/RU del 31 marzo 2020 e n. 107046 del 3 aprile 2020 per fornire ulteriori chiarimenti sulle prassi dichiarative da seguire per l'accesso al beneficio della franchigia dai diritti doganali, in considerazione della vasta casistica che si sta presentando agli uffici doganali territoriali. [Scarica la circolare](#)

ENERGIA, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ENERGIA - GSE: Emergenza COVID-19, Prorogati i termini dei procedimenti per rinnovabili e efficienza (Comunicato stampa GSE del 16 marzo 2020)

Gli operatori del settore energetico potranno beneficiare di una proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nell'ambito dei procedimenti amministrativi su impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza. Scarica: [circolare n. 18; allegato](#)

ENERGIA - ARERA: Emergenza COVID-19 - disposizioni urgenti (Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com).

Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, ARERA delibera l'attuazione della sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020. Scarica: [circolare n. 21](#); [allegato](#)

AMBIENTE - Circolare Albo nazionale gestori ambientali - chiarimenti su iscrizioni e validità delle autorizzazioni.

Con circolare n. 4 del 23 marzo u.s., il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione su iscrizioni e validità delle autorizzazioni, di cui all'art. 103, commi 1 e 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto "Cura Italia".

Scarica: [circolare n. 19](#); [allegato](#)

AMBIENTE - CoVid-19 - Regione Lombardia - Ordinanza contingibile e urgente 1 aprile 2020, n.520 - disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti

A seguito dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 520 del 1° aprile 2020, pubblicata sul BURL n. 14 del 2/04/2020, il Presidente di Regione Lombardia ha emanato disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica. Scarica: [circolare n. 24](#); [allegato](#)

SICUREZZA SUL LAVORO - Circolare Ministero della Salute - Mascherine facciali ad uso medico (DM) e Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Con Circolare del 18 marzo 2020, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni interpretative sugli artt. 15 e 16 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in ordine alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Scarica: [circolare n. 20](#); [allegato](#)

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 - RIPROGRAMMAZIONE CALENDARIO

L'Inail, in seguito all'emergenza da Covid-19, per consentire la partecipazione a tutte le imprese, comunica che sono state prorogate tutte le fasi del bando Isi 2019. Il calendario dell'avviso pubblico Isi 2019 sarà riprogrammato e l'aggiornamento dello stesso sarà pubblicato entro il 31 maggio 2020 nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019.

Restano invariate le modalità di partecipazione. [Apri link](#)

BANDO ISI INAIL: SCADENZE PER VERIFICHE E RENDICONTAZIONE SOSPESE FINO AL 15 APRILE 2020 (CIRCOLARE INAIL DEL 26.03.2020).

Bando ISI INAIL: l'emergenza COVID-19 determina una sospensione delle scadenze per le verifiche amministrative e tecniche, e per la realizzazione e rendicontazione delle fasi dei progetti finanziati. La nuova scadenza è fissata al 15 aprile 2020. Scarica: [circolare n. 22; allegato](#)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

E' stata pubblicata la [Legge regionale n. 4/2020](#) che - in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - differisce i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio, al 31 luglio nonché i termini, intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio, al 30 settembre. Viene altresì autorizzata la Giunta regionale ad adottare ulteriori provvedimenti di differimento dei termini, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni statali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Legge è stata pubblicata sul Supplemento n. 14 del B.U.R.L. del 31 marzo 2020.

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO

L'Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile c.a., precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

La **medesima tutela applicata agli operatori sanitari** esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus, **si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l'utenza**, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.

Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.

Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'INAIL, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. Poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato. [Apri link](#)

FAQ SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA E SULLA TUTELA DELL'INAIL PER INFEZIONI SUL LAVORO DA CORONAVIRUS

L'Inail, ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento relative alle modalità di **riconoscimento dell'infortunio** alle categorie di lavoratori, per le quali vale la presunzione di esposizione professionale, **in caso di infezione da nuovo Coronavirus** di origine professionale.

[Apri link](#)

CONTATTI PER POSSIBILE REPERIMENTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

La scarsità di dispositivi di protezione individuale (mascherine in particolare) è uno dei tanti aspetti problematici legati all'emergenza sanitaria in corso.

Nonostante diverse aziende stiano cercando di riconvertire le loro produzioni, l'approvvigionamento di DPI sul territorio nazionale per le imprese resta molto difficoltoso. L'importazione di dispositivi dall'estero è fortemente limitata, se non resa impossibile, dalle disposizioni governative che, giustamente, hanno incaricato l'Agenzia delle Dogane di segnalare alla Protezione Civile le importazioni di DPI per possibile requisizione e destinazione ai presidi sanitari.

In un quadro di questo genere, stiamo cercando di individuare possibili canali di approvvigionamento da segnalare alle aziende nostre associate, soprattutto in vista di una eventuale (senza sapere quanto probabile) riapertura graduale delle attività produttive nelle prossime settimane. Da un lato, abbiamo raccolto la **disponibilità da parte di aziende italiane, produttrici o distributrici, a ricevere richieste di mascherine e altri DPI da altre imprese associate**. Premesso che non ci è possibile fornire garanzie su disponibilità, tempi di consegna e prezzi, le aziende associate interessate a ricevere i riferimenti di tali imprese sono invitate a contattare la nostra Segreteria (aice@unione.milano.it).

Dall'altro, abbiamo individuato, grazie al supporto dell'associazione nostra omologa in Germania, una **lista ristretta di fornitori tedeschi di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale**, disponibili a ricevere ordini dalle aziende associate ad Aice. L'elenco è scaricabile [QUI](#).

Per alcune di queste aziende siamo in possesso dei listini prezzi e dei certificati CE, che possono essere richiesti alla nostra Segreteria. Anche in questo caso non siamo in grado di fornire indicazioni su disponibilità, tempi e prezzi. In alcuni casi sono richiesti ordini con quantitativi minimi elevati.

Infine, il Consolato Commerciale Cinese di Milano ci ha segnalato l'**azienda cinese CHINA MEHECO GROUP CO. LTD** di Pechino, che è disponibile a ricevere richieste dall'Italia (riferimenti e descrizione prodotti da richiedere a Segreteria Aice), sempre tenendo in evidenza, però, i complessi aspetti doganali e la nostra impossibilità a verificare direttamente l'affidabilità del fornitore in questione.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE NEL MESE DI MARZO

L'articolo 63, del D.L. n. 18/2020 ha previsto un **premio di 100 euro** per i lavoratori che, nel mese di marzo, hanno svolto attività lavorativa nella propria sede di lavoro. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 18/E del 9 aprile c.a., precisa che per **determinare l'importo** del bonus spettante si potrà applicare, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della circolare n. 8/E del 2020, il **rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo, e quelli lavorabili**, come previsto dal contratto collettivo, indipendentemente se in full time o part time. Tale bonus non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). [Apri link](#)

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L'Inps, con circolare n. 52 del 9 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Istituto, in particolare, conferma la **sospensione dei versamenti contributivi**:

- in scadenza nel periodo tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 per i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (ad es. pubblici esercizi, asili nido, impianti sportivi, servizi di noleggio di mezzi di trasporto);
- in scadenza nel periodo tra l'8 ed il 31 marzo 2020 per i soggetti individuati dall'articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).

Inoltre, vengono sospesi i versamenti contributivi della quota a carico del lavoratore, anche se già trattenuta, ed il versamento delle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Prorogata anche la validità dei Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Questi conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. [Apri link](#)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL PREFETTO ANCHE PER LA VIGILANZA, LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE PAGAMENTI E LE PULIZIE NELLE ATTIVITÀ SOSPENSE

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15350 del 14 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito all'applicazione su tutto il **territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020**, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Il D.P.C.M., nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il D.P.C.M. conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del **controllo** sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la **messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.**[Apri link](#)



PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO AL COVID - 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali, promosso dal Governo. La sottoscrizione di **Confcommercio** si è realizzata attraverso Rete Imprese Italia.

Il confronto ha prodotto un testo di sintesi, composto di 13 punti, tra le istanze delle OOSS di tutela della salute attraverso il più ampio coinvolgimento delle forme di rappresentanza sindacale e le istanze delle imprese di garantire comunque le condizioni indispensabili di salubrità e sicurezza, al contempo con la necessità di garantire il servizio richiesto. Tale sintesi ha visto la previsione di “**favorire**” il coinvolgimento delle strutture di rappresentanza, RSA/RSU ove presenti, o rappresentanze territoriali e RLSS O RLST. Per tali ultimi sarà importante sensibilizzare da parte delle associazioni territoriali, l’attenzione degli Organismi Paritetici Territoriali e degli Enti Bilaterali per favorire un approccio collaborativo sul tema da parte degli RLST. Si tratta di linee guida condivise per agevolare l’adozione di protocolli anti contagio, a tale proposito condividendo che tale ragione potrà eventualmente prevedere sospensioni dal lavoro con l’accesso agli ammortizzatori sociali. Nel merito **si condivide il massimo utilizzo del lavoro a distanza**. D’altro canto le modalità semplificate di questo periodo possono rappresentare un esempio di come anche per il futuro la semplificazione possa rappresentare uno stimolo all’adozione di forme di lavoro flessibili. Inoltre si condividono altre misure di carattere organizzativo ed igienico sanitario: dalla incentivazione all’uso di ferie e permessi, nonché a eventuali forme di flessibilizzazione previste dalla contrattazione collettiva, alla adozione di protocolli comportamentali anticontagio anche con l’uso, ove necessario di specifici DPI.

DOMANDA DI INDENNITÀ COVID-19: INDICAZIONI INPS SULL'INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia") attribuisce all'INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica. Con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, l'INPS ha illustrato la misura di sostegno a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, indennità di 600 euro per il mese di marzo, precisando le condizioni di incompatibilità con l'erogazione di altre prestazioni previdenziali.

Le categorie beneficiarie della prestazione sono le seguenti:

- **Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini dell'accesso all'indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni**, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
- **Coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti**
- **Soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco**

- **Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**
- **Lavoratori del settore agricolo**
- **Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**

Per ricevere l'indennità COVID pari a 600 euro occorre presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato.

Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non in possesso di una delle predette credenziali è possibile accedere al portale Inps in modalità semplificata, inserendo sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta. In alternativa al portale web, la prestazione potrà essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

La domanda potrà essere presentata solo con la messa online del nuovo servizio; la data verrà comunicata con apposito messaggio INPS di prossima pubblicazione.

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è al servizio delle imprese associate per assisterle nell'invio della domanda di indennità all'INPS.

Link:

[Circolare Inps](#)

DAL 1° APRILE LE DOMANDE DEI 600 EURO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

L'Inps informa che dal **1° aprile** è **possibile inoltrare online le domande per ottenere l'indennità di 600 euro** prevista dal D.L. n. 18/2020 per i professionisti e i lavoratori autonomi.

L'Istituto ribadisce che non si tratta di un click day.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page del sito dell'Istituto.

[Apri link](#)

ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'INPS

L'Inps informa che dal 2 aprile l'accesso ai propri servizi telematici è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:

- **dalle ore 8,00 alle ore 16,00** i servizi saranno disponibili per **Patronati e Intermediari abilitati**, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- **dalle ore 16,00 alle ore 8,00** i servizi saranno disponibili per i **cittadini**, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

INDENNITÀ 600 EURO: TRUFFE AGLI UTENTI, TENTATIVO DI PHISHING

L'INPS informa i propri utenti che si sono nuovamente verificati sospetti **tentativi fraudolenti** di richiesta di **dati sensibili**, il cosiddetto *phishing*.

In particolare, sarebbe in atto una campagna di malware attraverso l'invio di **SMS** che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda **COVID-19** e inducono a installare una app malevola. Questi SMS non sono inviati dall'INPS. Eventuali SMS che l'Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web, l'unico accesso ai servizi INPS è tramite il sito istituzionale.

GUIDA INPS PER L'INVIO DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'Inps ha predisposto una "Guida all'uso del servizio per richiedere l'indennità Covid-19 (Bonus 600 euro) previsto nel Decreto Cura Italia" per le seguenti categorie:

- Liberi professionisti con partita IVA
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori agricoli
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo

La Guida ha l'obiettivo di fornire indicazioni riguardanti:

- quando utilizzare il servizio
- descrizione servizio e obiettivi del tutorial
- come accedere

AVVIATE LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO

L'Inps informa di avere avviato le procedure di pagamento delle indennità di 600 euro previste dal D.L. n. 18/2020. L'Istituto, attraverso sms o email, comunicherà, agli interessati, l'accredito della somma sul conto corrente bancario o l'ufficio postale indicati all'atto della domanda. Apri link

DECRETO INTERMINISTERIALE INDENNITÀ REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

L'art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", con stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un'indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro. Al riguardo, è stato **firmato il decreto che ha destinato quota parte del Fondo**, per 200 milioni di euro, **al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Con tale decreto, sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento del bonus in favore dei predetti soggetti, che potranno beneficiare di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 solo al ricorrere di determinate condizioni, quali:

- essere in possesso di determinati requisiti di reddito,
- rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività;
- non essere percettori di reddito di cittadinanza;
- non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
- aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.

[Apri link](#)

FAQ SULLE MISURE PER I LAVORATORI DISABILI E PER CHI PRESTA LORO ASSISTENZA

Il D.L. n. 18/2020, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha introdotto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, ha pubblicato le FAQ legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili. [Apri link](#)

AGGIORNATE LE FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della salute ha **aggiornato**, al 31 marzo 2020, le **FAQ** pubblicate sul proprio sito internet relative all'emergenza epidemiologica covid-19, tra cui è precisato che al **termine del periodo di isolamento fiduciario**, se non sono comparsi sintomi, la persona **può rientrare al lavoro** ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all'inizio del periodo di isolamento.

Inoltre, viene confermato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, relativamente alle persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, le quali devono:

- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- evitare contatti sociali e spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

In tal caso, l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale e, se necessaria certificazione ai fini Inps per assenza da lavoro, rilascia una dichiarazione all'Inps, al datore di lavoro e al medico in cui dichiara che, per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando data di inizio e fine. [Apri link](#)

CONCESSIONE DEI PERMESSI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile, con Ordinanza n. 655 del 25 marzo c.a., evidenzia, all'articolo 3, che, al fine di assicurare l'impiego dei volontari, per l'intera durata dello stato di emergenza, nelle attività di contenimento del virus Covid-19, i datori di lavoro devono **consentire ai volontari di svolgere le predette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell'anno**, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione in vigore. [Apri link](#)

VALUTAZIONE RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 89 del 13 marzo c.a., rivolta ai propri dirigenti, fornisce indicazioni di interesse generale per qualsiasi datore di lavoro.

I datori di lavoro hanno specifici obblighi in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa, con conseguente obbligo di effettuare una valutazione del rischio ed elaborare il DVR. Laddove il rischio non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro, ma derivi da una situazione esterna, in tali casi lo stesso non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi. Tuttavia, in coerenza con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno che il datore di lavoro rediga un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto dell'azienda, sul profilo del lavoratore e assicurando al personale anche adeguati DPI.

[Apri link](#)

PROCEDURE PER L'INVIO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI CONGEDO E PERMESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.L. N. 18/2020

L'Inps, con messaggio n. 1416 del 30 marzo c.a., rende noto che:

- sono in linea le **procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19** in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi;
- sono state **adeguate le informative** presenti nella procedura per l'acquisizione delle **domande** da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la **fruizione dei permessi** di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della **legge n. 104/1992**.

Le domande di congedo COVID-19 potranno essere presentate tramite il **portale web dell'INPS**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.



Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi":

- selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata";
- selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il **Contact center** integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

[Apri link](#)

PROROGA DEL TERMINE PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI COVID-19 PER LA CURA DEI FIGLI

L'Inps, con messaggio n. 1516 del 7 aprile c.a., informa che alla luce del D.P.C.M. 1° aprile 2020, che prevede la proroga del periodo di **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole** di ogni ordine e grado, **il termine entro cui fruire del congedo Covid-19**, previsto dall'articolo 23 del D.L. n. 18/2020, pari a 15 giorni, **per la cura dei figli** durante il citato periodo di sospensione, è **prorogato fino al 13 aprile 2020**. [Apri link](#)

COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE: PROROGA TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B (MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE PROT. N. 11056 DEL 31 MARZO 2020)

Prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2019. *Scarica:* [circolare n. 23](#); [allegato](#)

NUOVE PRESTAZIONI FONDO EST EMERGENZA COVID-19

Il Fondo EST con il "Pacchetto emergenza Covid-19", in caso di contagio di Coronavirus, ha **esteso il proprio piano sanitario**, con effetto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, assicurando:

- indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al Covid-19;
- diaria da isolamento domiciliare in caso di positività al Covid-19;
- riabilitazione respiratoria post Covid-19.

[Apri link](#)

NUOVE PRESTAZIONI QU.A.S. EMERGENZA COVID-19

La Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - ha introdotto, per i casi di accertata diagnosi di Covid-19 nel periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020, **misure straordinarie** riconoscendo una:

- diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche;
- diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare.

[Apri link](#)

CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - SLITTAMENTO TERMINE DI EROGAZIONE UNA TANTUM DEL MESE DI MARZO

La FIAVET - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, con circolare n. 33 del 31 marzo c.a., rende noto che, in considerazione della situazione di emergenza da Covid-19, è stato siglato con le Organizzazioni Sindacali di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL un "Verbale di accordo" che prevede il **differimento della seconda tranche di una tantum**. Tale seconda tranche di una tantum, prevista dal CCNL per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019 per lo scorso mese di marzo, **dovrà essere erogata nel mese di novembre 2020**. [Apri link](#)

MODELLO RICHIESTA ON LINE CONVALIDA DIMISSIONI DI LAVORATRICI DALLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI FINO AD UN ANNO DAL MATRIMONIO NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle misure di contenimento del contagio COVID-2019, ha reso disponibile on line il modulo di richiesta "a distanza" del provvedimento di convalida delle dimissioni presentate dalle lavoratrici nel periodo dalla richiesta di pubblicazione fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio (ex art. 35 D.Lgs. 198/2006). Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. [Apri link](#)

SOSTEGNO AL CREDITO



ESTESA LA MORATORIA ABI PER IL CREDITO ALLE PMI: SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

Siglata un'integrazione all'Accordo 2019 per il Credito firmato nel 2019 da Confcommercio e le altre rappresentanze d'impresa con Abi (Associazione bancaria italiana). L'Addendum-2020 consente di estendere ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020 la possibilità di **sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei finanziamenti** oppure **allungare la scadenza dei finanziamenti in essere** fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

FINANZIAMENTI UBI BANCA DEDICATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA (GARANZIA CON ASCONFIDI LOMBARDIA)

Emergenza Covid-19: UBI Banca, in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, Asconfidi Lombardia, Fidicomet (il Fondo di Garanzia Fidi della Confcommercio milanese) **rende disponibili finanziamenti specifici** destinati alle attività del terziario del territorio. I finanziamenti avranno un importo massimo pari a 100.000 euro e una durata massima di 36 mesi, di cui 6 mesi di preammortamento, con una garanzia diretta su patrimonio di Asconfidi Lombardia. Le richieste avranno priorità con un'istruttoria senza spese e con possibilità di abbattimento degli interessi sul finanziamento.

SUPPORTO ALLE IMPRESE ASSOCIATE NELLA GESTIONE DEL CREDITO PMI E DELLA MORATORIA ABI O MORATORIA SECONDO IL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"

Fidicomet - Fondo di Garanzia Fidi si rende disponibile nel **supportare le imprese associate:**

- nella istruttoria di richieste di moratoria su finanziamenti bancari in genere e su operazioni assistite dalla propria garanzia o controgaranzia;
- nella istruttoria di richieste di garanzia su nuovi finanziamenti chirografari per liquidità aziendale, con preammortamento di 6 mesi.

DA INTESA SANPAOLO 2 MILIARDI PER LE IMPRESE ASSOCIATE CONFCOMMERCIO

Intesa Sanpaolo - per contribuire a garantire concretamente la continuità produttiva, a fronte del rallentamento della domanda interna ed estera che la situazione di crisi attuale ha determinato - ha riservato alle imprese e professionisti associati a Confcommercio un plafond di **2 miliardi di euro per sostenere le imprese con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità.**

L'iniziativa è parte integrante delle misure straordinarie annunciate in questi giorni da Intesa Sanpaolo a sostegno dell'economia, delle imprese e delle famiglie italiane: 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale a supporto della gestione del circolante, declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti; 10 miliardi di euro di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti; sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l'intera rata. La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.

Viene inoltre prevista una convenzione con condizioni dedicate agli associati Confcommercio che include la restituzione delle commissioni sui micro-pagamenti (di importo inferiore ai 10eEuro) accettati tramite POS fisici Intesa Sanpaolo.

Infine, il Gruppo Intesa Sanpaolo - attraverso l'esperienza di RBM Assicurazione Salute in ambito sanitario - mette a disposizione dei membri dei consigli di amministrazione, dei titolari e dei dipendenti delle imprese la sua nuova soluzione assicurativa, per garantire alcune tutele e maggior serenità in caso di contrazione del virus.

Nei prossimi giorni saranno definiti i prodotti e le linee di credito attivabili nell'ambito del Plafond.

TURNAROUND FINANCING: FINANZIAMENTI PER SVILUPPO AZIENDALE CON GARANZIA REGIONALE AL 70%

È un'iniziativa finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a medio - lungo termine, sotto forma di capitale di debito, assistito da garanzia regionale fino a un massimo del 70% per ogni singolo finanziamento.

Avrà una durata massima di 48 mesi, è concesso per investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. Il finanziamento è concesso nel limite massimo di 2.000.000 euro in ogni caso nel limite del valore dell'investimento ammissibile. Il finanziamento e l'investimento minimo è fissato in 500.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 06/04/2020 (ore 12) e fino al 30/12/2021 (ore 16) tramite l'indirizzo PEC a turnaround@pec.finlombarda.it secondo le modalità dettagliate sul sito di Finlombarda

Informazioni a [questo link](#).

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 - "DECRETO LIQUIDITÀ"

Gli aspetti più rilevanti del D.L. 23/2020 per il **sostegno al credito delle imprese** riguardano:

- I. il potenziamento e l'ampliamento dell'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** - noto anche come "Fondo Centrale di Garanzia PMI" - per contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 (Art. 13);
- II. l'attivazione straordinaria e temporanea della Garanzia dello Stato, attraverso SACE SpA, su operazioni di **credito bancario per Grandi Imprese (Art. 1), solo in parte fruibili per le PMI**, chiamate anche ad un preventivo "pieno" utilizzo delle potenzialità offerte dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Articolo 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

La norma riprende l'impianto delineato dall'articolo n.49 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" che viene quindi abrogato per andare ad estendere e rafforzare le misure in esso previste, tutte incentrate sullo strumento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, co. 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare vengono riprese e confermate le previsioni straordinarie e limitate nel tempo (non più sino al 30.09.2020, ma estese sino al 31.12.2020) relative a:

- 1) gratuità della garanzia del Fondo Centrale;
- 2) innalzamento da 2,5 a 5/MLN di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
- 3) la possibilità del Fondo Centrale di rilasciare garanzia su operazioni di Rinegoziazione, a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%;
- 4) l'allungamento automatico delle garanzie del Fondo già in essere per i finanziamenti che beneficiano della sospensione del pagamento delle rate accordata - anche in autonomia - dal soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario);
- 5) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;

- 6) la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000;
- 7) l'innalzamento della garanzia del Fondo su Portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%);
- 8) l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori Autonomi) la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.

Ciò premesso, la norma introdotta dall'articolo n.13 interviene con una serie di nuove misure, tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative in particolare a:

- l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% (e, previa autorizzazione della Commissione Europea, potenzialmente al 100%) dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente dell'80% (per la garanzia diretta) e del 90% (per la riassicurazione) previste dalla precedente formulazione dell'articolo 49 del D.L. Cura Italia; tali percentuali operano sino alla autorizzazione della Commissione Europea, ma è possibile sin da subito incrementare la garanzia del Fondo al 100% mediante il concorso della garanzia dei Confidi.

E' necessario chiarire che le operazioni di finanziamento che possono accedere a detta Garanzia Pubblica devono rispettare requisiti di durata e di importo:

- durata massima 6 anni (72 mesi);
- importo che non può superare, alternativamente:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
 - il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
- accesso alla garanzia del 100% del Fondo e senza valutazione dello stesso per nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI; le operazioni sono finanziate a tasso calmierato; viene rafforzata la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economicofinanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;

- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni (fino ad importo di euro 800.000): per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2/MLN di euro e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la integrazione della garanzia (in addizionalità) dei Confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate dal soggetto finanziatore come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l'accesso all'agevolazione è condizionato al fatto che l'avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019. Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".
- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni, di importo superiore a euro 800.000 e sino a euro 5/MLN (euro 2,5/MLN sino alla autorizzazione della Commissione Europea);
- possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di Dipendenti non superiore a 499 (c.d. "Mid-Cap").

Il comma 2 dell'articolo n. 13 introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

La dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le PMI viene ampliata ulteriormente rispetto alle previsioni del D.L. "Cura Italia" (+ 1,5/MLD di euro) con risorse pari, sempre per il 2020, di +249/MLN di euro.

Il precedente articolo 49 del D.L. n. 18/2020 viene abrogato.



TASSE REGIONALI SOSPESE FINO AL 30 GIUGNO

Proroga al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, del bollo auto, dell'Ecotassa (tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e delle Tasse sulle Concessioni. Lo ha stabilito una delibera approvata dalla Giunta regionale. Il provvedimento riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia, limitatamente a Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni (tributi regionali non amministrati in Convenzione con l'Agenzia delle Entrate). Gli adempimenti e i versamenti sospesi, potranno essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Tutte le informazioni sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia www.tributi.regione.lombardia.it.

SOSPENSIONE TRIBUTI COMUNE DI MILANO

Il Sindaco del Comune di Milano ha disposto una serie di provvedimenti relativi alle scadenze fiscali che riguardano:

- Per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), la ridefinizione delle scadenze al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre.
- Per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai mercati, chioschi ed edicole, il differimento della rata unica dal 30 giugno ad una scadenza successiva al 30 settembre, ed entro il 31 dicembre 2020.
- Per l'imposta di pubblicità annuale, il differimento al 30 settembre della seconda rata (se di importo superiore a € 1.549,37).
- Per l'imposta di soggiorno, il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta per il trimestre gennaio/marzo 2020.

Per quello che riguarda il pagamento della TARI, la facoltà di pagamento, oltre che in rata unica, avviene in quattro rate: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre.

Inoltre il Comune ha sospeso:

- l'emissione e la notifica delle ingiunzioni fiscali, degli accertamenti esecutivi comprese le procedure esecutive e cautelari (fino al 31 maggio).
- I termini dei versamenti anche rateali, che scadono tra l'08 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che derivano dagli atti di riscossione. Questi versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DOPO I CONTROLLI AUTOMATIZZATI - ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta (Art. 36-bis, DPR n. 600/73). Nella risoluzione in esame sono stati istituiti nove nuovi codici tributo utilizzabili dal contribuente che vuole versare solo una quota dell'importo richiesto con la comunicazione inviata dopo i controlli automatizzati. Per agevolare i contribuenti, nella [tabella](#), in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Nel modello F24 i codici vanno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento reperibili nella stessa comunicazione ([Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 26 marzo 2020](#)).

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: ON-LINE LE FAQ

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto n. 18/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia") in materia di riscossione.

In particolare, sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un'apposita sezione sull'emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza e i testi completi delle Faq. Tra i vari chiarimenti si segnala quanto segue:

- nel periodo di sospensione 8 marzo - 31 maggio 2020, previsto dall'art. 68 del decreto in esame, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;
- durante il periodo di sospensione suddetto, nel caso di cartella i cui termini di versamento siano scaduti prima dell'8 marzo 2020, l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento);
- nel caso in cui non sia stata pagata la rata del 28 febbraio della definizione agevolata (c.d. "Rottamazione - ter), la scadenza della predetta rata è stata differita al 31 maggio 2020;
- è stata differita al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "Saldo e stralcio".

EMERGENZA CORONAVIRUS - COMPENSI DIRITTO D'AUTORE:

PROROGATE AL 17 APRILE LE SCADENZE SIAE ED SCF

In considerazione delle misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, è stata ulteriormente prorogata al 17 aprile la scadenza di pagamento dei compensi relativi al diritto d'autore con la convenzione Confcommercio-SIAE. Anche SCF ha disposto, per tutto il territorio nazionale, lo slittamento al 17 aprile del termine di scadenza per il pagamento in convenzione dei diritti connessi al diritto d'autore per la diffusione della musica d'ambiente negli esercizi commerciali.

RECUPERO PREMIO EROGATO AI LAVORATORI DIPENDENTI - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (Art. 49, co. 1, T.U.I.R.), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio pari ad € 100, per il mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è stato prestato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione (Art. 63, D.L. n. 18/2020 e vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 25 e ns. circ. n.9/2020). Con la risoluzione in esame, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

Per il modello F24:

- "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1699" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP):

- "169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo "169E" è esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Ai fini del recupero in compensazione delle suddette somme i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il recupero in compensazione non deve essere, invece, preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

FALSE EMAIL SUI RIMBORSI DEL FISCO - COMUNICATO STAMPA DEL 31 MARZO 2020

Con comunicato stampa del 31 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" e provengono da indirizzi email non riconducibili all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone.

Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione "Come sono pagati i rimborsi" per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020- RISPOSTE AI QUESITI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8 DEL 3 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto legge n 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), ha introdotto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese.

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del Decreto in esame e delle norme che esplicano effetti sull'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte.

Con la circolare in esame, ad integrazione delle specifiche sopra richiamate, vengono forniti ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta ai quesiti.

In particolare, i principali chiarimenti contenuti nella predetta circolare riguardano:

- Proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
- Sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all'Agente della riscossione e termini procedimenti tributari;
- Credito d'imposta per botteghe e negozi;
- Misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
- Detrazioni per erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'epidemia.

Ci riserviamo di approfondire i singoli temi con apposite circolari di prossima emanazione ([Circolare Agenzia delle entrate n. 8 del 3 aprile 2020](#)).

APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE A QUESITI RELATIVI AL "DECRETO CURA ITALIA"

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 3 aprile c.a., ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale legate ai redditi di lavoro dipendente, a seguito dell'adozione del "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Qui la sintesi della circolare

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61) e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62)

Tra i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, rileva quello riguardante la sospensione di cui all'art. 61, il quale ha esteso ad ulteriori categorie di soggetti, la sospensione prevista dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.

Qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, secondo l'Agenzia delle Entrate, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Inoltre, le sospensioni possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili a determinati codici ATECO, ma è necessario che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative al premio ai lavoratori dipendenti. Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time). L'Agenzia ritiene, altresì, che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working"). Inoltre, in considerazione della finalità della norma, che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni. Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, per il modello F24, il codice tributo "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Credito d'imposta per negozi e botteghe (Art. 65)

Pagamento del canone pattuito L'art. 65 del decreto "Cura Italia" prevede che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità **il predetto credito maturerà solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.**

[La circolare completa](#)

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la Legge n. 21 del 2 aprile 2020, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 3/2020 (Lavoronews n. 9/2020), attraverso il quale sono state adottate alcune misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1)

In favore di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, con **reddito complessivo non superiore a euro 28.000**, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo non rilevante ai fini IRPEF per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tale somma, determinata in funzione del periodo di lavoro effettuato, spetta sempreché l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro, per l'anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall'anno 2021. In base alla nuova disposizione, i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il trattamento integrativo eventualmente spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando la sua spettanza in sede di conguaglio.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2)

Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro, l'articolo in esame prevede il riconoscimento di una ulteriore detrazione, anch'essa rapportata al periodo di lavoro effettuato.

Tale misura agevolativa è pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.



L'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro.

- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Nello specifico, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Tale intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I sostituti d'imposta riconosceranno tale ulteriore detrazione, il cui ammontare dovrà essere ripartito sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, e verificheranno la spettanza della stessa in sede di conguaglio. [Apri link](#)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PRECISAZIONI - D.M. 24 DICEMBRE 2019 - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31 GENNAIO 2020 - D.M. 28 FEBBRAIO 2020 - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 1° APRILE 2020

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono stati individuati indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti; di seguito si riassumono i contenuti delle ultime disposizioni emanate in materia di ISA. [Approfondisci](#)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - ULTERIORI MISURE URGENTI - DECRETO- LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto - legge n. 23 dell'8 aprile 2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto contiene alcune disposizioni tributarie e in particolare:

- la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (art. 18)
- la proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)
- la rimessione in termini per i versamenti del 16 marzo 2020 verso la pubblica amministrazione (art. 21)
- alcune disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)
- altre disposizioni fiscali.

Sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (art. 18)

Il decreto prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato e IVA, per i mesi di aprile e maggio, per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato/corrispettivi rispetto al periodo precedente e per i soggetti che hanno iniziato un'attività di impresa o professionale dal 1° aprile 2019.

In particolare, viene disposto quanto segue:

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
 - a. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del decreto in esame (e, quindi, nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
 - b. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

Sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,
 - imposta sul valore aggiunto (IVA),
 - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- a. con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del decreto in esame (e, quindi, nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
 - b. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - all'imposta sul valore aggiunto,
 - ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

4. I versamenti relativi alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
5. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Restano ferme le disposizioni per imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator in base alle quali, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi a:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria (vedi art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020).

Analogamente, resta ferma la sospensione degli stessi versamenti fino al 30 aprile 2020 per le ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili, ecc. prevista dal recente decreto “Cura Italia” (art. 61, D.L. n. 18/2020).

Si ricorda che i versamenti sospesi per effetto dell'art. 8, c.1 del D.L n. 9/2020 e dell'art. 61, del D.L. n. 18/2020 richiamati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Si ricorda, inoltre, che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, per le attività di ristorazione, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e i pub, gli asili, ecc.. (art. 61, co. 1, D.L. n. 18/2020) i versamenti relativi all' IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per un esame completo della predetta sospensione dei termini di versamento prevista per il settore turistico ricettivo, bar ristoranti, ecc., vedi Fisco News n. 25/2020.

E' prevista una apposita disposizione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

In questo caso, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

Il decreto in esame sostituisce la normativa contenuta nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, vd. Fisco News n.25/2020), prevedendo in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In particolare, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta per i seguenti soggetti e in presenza delle seguenti condizioni:

- imprenditori/professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (e quindi nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare),
- a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono dell'opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della legge sopra vista. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Come noto, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato reddituale inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (considerando, quindi, in via previsionale i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto).

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Con il decreto in esame, al fine di ridurre il rischio di un insufficiente versamento, viene stabilito che non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le disposizioni suddette si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (il decreto “Cura Italia” considerava originariamente tempestivi detti versamenti se effettuati entro il 20 marzo).

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Solo per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche (CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Solo per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche (art. 4, comma 6- quinquies, D.P.R. n. 322/1998), nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

Come noto, la legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina in materia di appalti, che mira a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, di ritenute fiscali da parte di imprese affidatarie, tramite appalti, subappalti e altri rapporti negoziali, del compimento di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro (vedi da ultimo ns. Fisco news n. 15/2020).

Al proposito, si ricorda che l'obbligo di preventiva comunicazione al committente, dei dati richiesti dalla normativa, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici non sussiste a condizione che siano presenti contestualmente i seguenti presupposti:

1. risultino in attività da almeno 3 anni;
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. abbiano eseguito, nel corso degli ultimi 3 anni, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni;
4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro.

Le imprese che presentano le condizioni sopra citate possono procedere al versamento delle ritenute e operare le eventuali compensazioni.

Le predette condizioni dovranno risultare da una apposita certificazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa al committente.

Al fine di evitare accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia, la validità dei suddetti certificati (c.d. DURF) emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020, è prorogata fino al 30 giugno 2020,

Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa”, per i contribuenti interessati è disposta la sospensione dei termini, di seguito indicati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i seguenti termini (nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986), cioè:

1. il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

Per lo stesso periodo è sospeso il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del relativo credito d'imposta.

Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, comma 4, D.L.vo n. 241/1997) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza. La disciplina sopra illustrata è provvisoria: si applica con riferimento al periodo d'imposta 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Le modalità sopra viste sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
2. per il primo e secondo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

La presunzione di cessione (art.1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 441/1997) non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto.

Pertanto, ai fini IVA, la cessione dei suddetti farmaci è equiparata alla loro distruzione, escludendone conseguentemente l'imponibilità.

Inoltre, i suddetti farmaci non si considera destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi (vedi art. 85, comma 2, T.U.I.R.).

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

Il provvedimento in esame estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro dal decreto "Cura Italia" (art. 64 D.L. n. 18/2020, vedi ns. Fisco News 25/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

In particolare, il citato art. 64 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) ha introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il decreto-legge n. 23/2020 in esame prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito di imposta predetto è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con il decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.

DECRETO LEGGE N. 23/2020 ("DECRETO LIQUIDITÀ") - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9 DEL 13 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l'accesso al credito (c.d. "Decreto Liquidità" vedi per un esame completo Fisco News n. 36).

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del predetto “Decreto Liquidità”, con la Circolare n. 9 del 13 aprile u.s. in esame, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte, affrontando l’ambito operativo di ogni singola disposizione fiscale e rispondendo a relativi specifici quesiti.

In particolare, i principali chiarimenti contenuti nella predetta circolare riguardano i seguenti argomenti:

- sospensione dei versamenti tributari,
- proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni,
- calcolo degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap,
- rimessione in termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020,
- proroga dei certificati in materia di appalti emessi dall’Agenzia delle entrate,
- termini agevolazioni prima casa,
- assistenza fiscale a distanza,
- semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche,
- trattamento fiscale per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole,
- processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato,
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Considerato che le disposizioni tributarie del “Decreto Liquidità” in alcuni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”, vd. Fisco News n. 25/2020), i chiarimenti contenuti nella circolare operano un coordinamento con quelli già contenuti nella circolare n. 8/E del 2020, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni rese dall’Agenzia ed aggiornare le stesse alla luce nuovo quadro normativo.

Ci riserviamo di approfondire i singoli temi con apposite circolari di prossima emanazione ([Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 13 aprile 2020](#)).

VADEMECUM SUL DECRETO “LIQUIDITÀ IMPRESE”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un vademecum per illustrare le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

[Approfondisci](#)

EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI ESSENZIALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate, in linea con le indicazioni del Governo, sulla strategia di distacco sociale, per arginare la diffusione del contagio da Covid-19, ha previsto, per ciascuna area, modalità semplificate di svolgimento delle attività, dirette a privilegiare la relazione “a distanza” sia con l’utenza, tramite contatto telefonico o per via telematica, sia tra gli operatori. Per domandare un servizio, il cittadino può presentare, preferibilmente via e-mail, Pec o tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la richiesta insieme alla documentazione necessaria e ai propri riferimenti per i contatti successivi.

Gli indirizzi e-mail e Pec, dei singoli uffici dell’Agenzia dislocati sul territorio, sono reperibili sui siti delle direzioni regionali e provinciali delle Entrate.

Molte pratiche fiscali possono essere gestite utilizzando i servizi dell’Agenzia (con o senza registrazione).

Più in dettaglio di seguito si segnalano le aree interessate dalla semplificazione.

Assistenza telefonica

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che per richiedere assistenza e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici si può sempre usare il contatto telefonico. Se si chiama dal fisso, il numero verde da comporre è 800.90.96.96, dal cellulare invece, il contatto è 0696668907. I numeri sono attivi per rispondere a richieste di informazione e di assistenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). Le pratiche di carattere personale sono gestite dall’ufficio territoriale, contattando il centralino della Direzione provinciale di interesse.

Servizi a disposizione del cittadino

Richiesta di Certificati

Il contribuente o un suo delegato possono inviare le richieste di certificati compilate e sottoscritte, allegando i documenti necessari, come quello d'identità, e l'attestazione del versamento dell'imposta di bollo e, se dovuti, dei tributi speciali.

In particolare, esclusivamente attraverso la posta certificata, le imprese possono richiedere attestazioni (ad esempio, carichi pendenti, residenza fiscale), unendo al messaggio:

- copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o digitale,
- eventuale documentazione allegata,
- copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d'identità del delegante,
- ricevuta di versamento F24 dell'imposta di bollo dovuta sia per l'istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell'Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l'imposta di bollo (32 euro) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di 12,40 euro, salvo richiesta di integrazione da parte dell'ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all'indirizzo Pec utilizzato per la richiesta.

Codice fiscale/tessera sanitaria

Il contribuente può richiedere il duplicato o l'attribuzione (al neonato) del codice fiscale e della tessera sanitaria, usando la Pec o la semplice e-mail.

Al messaggio il contribuente deve allegare copia:

- della richiesta (modello AA4/8 compilato e sottoscritto con firma autografa o digitale),
- di eventuali documenti a supporto (come la copia della denuncia di furto o smarrimento, oppure il certificato di nascita),
- del documento di identità del richiedente.

Il certificato di codice fiscale/tessera sanitaria, firmato digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, arriverà allo stesso indirizzo utilizzato per la richiesta.

Dichiarazioni di successione

Il decreto "Cura Italia" ha disposto la sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione di successione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 62, c. 1, Dl n. 18/2020).

Resta fermo l'obbligo per i professionisti di trasmettere le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Per l'invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) i professionisti dovranno utilizzare esclusivamente il canale Pec. L'erede che ha deciso di non avvalersi della sospensione dei termini prevista dal "Cura Italia", può presentare la dichiarazione di successione all'ufficio competente in base all'ultima residenza del defunto.

In tale ipotesi la e-mail o la Pec deve essere accompagnata:

- dal modello di dichiarazione di successione (modello telematico o modello 4 in caso di dichiarazione cartacea) debitamente compilato e sottoscritto,
- dalla documentazione a supporto necessaria (ad esempio, la copia del testamento),
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesta il possesso degli originali dei documenti allegati (contenente l'impegno a depositarli in ufficio, una volta terminato il periodo emergenziale),
- dalla copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione,
- dalla copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell'apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

In ogni caso, non è precluso l'invio della dichiarazione di successione tramite raccomandata postale.



Registrazione atti privati

Il decreto "Cura Italia" ha disposto anche la sospensione della registrazione degli atti privati, i cui termini sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 62, c. 1, DI n. 18/2020).

Il contribuente che decidesse comunque dirichiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o Pec inviando, naturalmente, l'atto firmato digitalmente o copia dell'atto sottoscritto con firma autografa, il modello 69 o Rli (in caso di locazioni) debitamente compilato e sottoscritto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso degli originali (e l'impegno a depositarli successivamente in ufficio), la copia del documento di identità del richiedente, il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Verificata la correttezza della documentazione, l'ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi al contribuente.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell'Agenzia (Rli accessibile con le credenziali di Fisconline).

Rimborsi

Possono inoltre essere inviate via Pec, e-mail o raccomandata anche le richieste di rimborso, sia di imposte dirette che di Iva.

Nel messaggio devono esserci:

- copia dell'istanza di rimborso debitamente sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente,
- documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso,
- copia del documento di identità del richiedente.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali per l'accredito delle somme possono essere comunicate all'Agenzia, tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), raccomandata o Pec, di uso esclusivo dell'interessato, senza possibilità di delega.

Abilitazione servizi telematici

I servizi essenziali, normalmente fruibili “fisicamente” presso gli sportelli degli uffici dell’Agenzia o anche tramite le piattaforme telematiche Fisconline o Entratel, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria, sono garantiti tramite e-mail o tramite Pec, rimanendo a casa, anche da parte di cittadini non in possesso delle credenziali necessarie per accedervi.

In proposito, chi non lo è, ma vuole abilitarsi può farlo sia dalla pagina di registrazione ai servizi telematici sia scaricando l’app dell’Agenzia per smartphone e tablet.

I contribuenti in possesso della Carta nazionale dei servizi (Cns) tramite la stessa possono ricevere direttamente codice Pin completo e password iniziale.

L’accesso è garantito anche con Spid, il sistema pubblico di identità digitale.

È anche possibile inviare il modello di richiesta, pdf firmato digitalmente in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (Pec).

Si ricorda che l’indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia.

La seconda parte del pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla home page del sito il seguente percorso: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall'ufficio.

[Approfondisci](#)

AIUTI A PERSONE E FAMIGLIE



MILANO ED AREA METROPOLITANA, MONZA BRIANZA E LODI: GLI ESERCIZI DI PROSSIMITÀ ASSOCIATI CHE CONSEGNA LA SPESA A DOMICILIO

Da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - in raccordo con la Filiera Agroalimentare e il sistema associativo aderente - un'iniziativa per segnalare negozi, ristoranti e artigiani dove è possibile richiedere la consegna a domicilio in questi giorni durante i quali, per l'emergenza Covid-19, non è possibile uscire di casa (se non per quanto strettamente indicato dalle norme). L'iniziativa è pensata in particolare per andare incontro alle oggettive difficoltà che le fasce più fragili della popolazione incontrano, in particolare, per gli approvvigionamenti alimentari. Consegne a domicilio - naturalmente - nel pieno rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per quanto riguarda confezionamento e trasporto. Su confcommerciomilano.it attraverso i link, suddivisi per territorio - [Milano](#), [Area metropolitana di Milano](#), [Monza Brianza](#), [Lodi](#) - si possono consultare gli elenchi, periodicamente aggiornati, con le attività commerciali attrezzate per la consegna a domicilio: con i riferimenti delle aziende, i contatti telefonici e, dove indicate, altre informazioni utili come email ed eventuali note aggiuntive sulle modalità del servizio. Vengono inoltre segnalate le [piattaforme](#) - istituzionali, del sistema Confcommercio, di iniziativa privata: tutte operano a titolo gratuito - con le quali si garantisce ulteriore maggior visibilità alle imprese associate che si sono attrezzate per offrire il servizio di consegna a domicilio.

IL NEGOZIO VICINO: IL PORTALE DEDICATO AI PICCOLI ESERCIZI DI VICINATO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio ha creato il portale ilnegoziovicino.it, un sito web nazionale che - per città e zone - offre visibilità ai piccoli esercizi di vicinato, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico sia a quelli che possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità all'acquirente di ordinare telefonicamente la spesa e di riceverla a domicilio, tramite il vettore individuato dallo stesso esercente.

L'adesione è completamente gratuita sia per il negoziante che per l'acquirente ed è riservata agli imprenditori che vogliono avere una vetrina online, all'interno di una rete credibile, diffusa e di facile fruizione.

Il progetto non esclude la partecipazione dell'impresa anche ad altri portali locali, offre la possibilità di raccogliere l'intera offerta commerciale su un'unica piattaforma che ha ricevuto ampia copertura sui media e viene promossa dalla rete nazionale di Confcommercio. Caricare l'attività è semplice e rapido: cliccando qui il negoziante dopo aver inserito i riferimenti della sua attività avrà la propriavetrina online entro 24 ore.

Per ogni esigenza legata al progetto il Coordinamento nazionale del gruppo Giovani Confcommercio è a disposizione ai seguenti recapiti:

mail giovanimpreditori@confcommercio.it

"NEGOZI A CASA TUA" CONFCOMMERCIO LOMBARDIA CON REGIONE PER SPESA A CASA

Con l'obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale svolto dagli esercizi commerciali nel supporto alla comunità e ai cittadini lombardi costretti in casa dall'emergenza sanitaria, Confcommercio Lombardia partecipa al progetto "Negozi a casa tua". L'iniziativa, voluta da Regione Lombardia e Anci Lombardia, è funzionale alla pubblicazione, sul sito di ogni Comune lombardo, di elenchi, aggiornati e puntuali, con i riferimenti degli esercizi commerciali che effettuano la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità. Confcommercio Lombardia, su richiesta della Regione, ha promosso la diffusione del progetto sull'intero territorio regionale.

BONUS ASILO NIDO 2020 E SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

L'Inps, con messaggio n. 1447 del 1° aprile c.a., relativamente alla cumulabilità del bonus asilo nido, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi a seguito dell'emergenza Covid-19 previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, con il nuovo bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, precisa quanto segue. L'erogazione del bonus asilo nido avviene in base all'effettivo sostenimento dell'onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, mentre non è richiesta anche la documentazione attestante l'effettiva frequenza del minore presso l'asilo nido al quale è stato iscritto. Pertanto, in assenza di incompatibilità al cumulo tra il contributo per la frequenza dell'asilo nido ed il bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, permane il **diritto a percepire il rimborso** per il pagamento della **retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia**, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa. [Apri link](#)

ATTIVATA LA PROCEDURA PER LE DOMANDE DI BONUS BABY-SITTING

L'Inps, con messaggio 1465 del 2 aprile c.a., ha comunicato che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020.

Tale misura di sostegno può essere richiesta, in alternativa al congedo COVID-19, pari a 15 giorni, e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps (entro il limite massimo di 600 euro);
- lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).

L'accesso alla domanda online di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito dell'Istituto.

Le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata (vedi messaggio n. 1381/2020 - Lavoronews n. 36/2020), che consente ai cittadini la compilazione e l'invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.

Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo.

In alternativa al portale web dell'Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact center la sola prima parte del PIN.

CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO 500 EURO A NUCLEO FAMILIARE PER MUTUO PRIMA CASA

Contributo straordinario di 500 euro, ad ogni nucleo familiare con almeno un figlio minore di 16 anni, per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa.

A breve verrà pubblicato avviso per adesione.



www.confcommerciomilano.it



Tutti i contatti e i riferimenti utili





Unione

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



www.confcommerciomilano.it